

ART. 41 – PARI OPPORTUNITA'

In relazione a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 1 della L. 10 aprile 1991, n. 125 ed avuto riguardo a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro le parti convengono di istituire una Commissione Paritetica a livello aziendale per l'analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo di elaborare, nell'ambito della Banca, progetti di azioni positive ai sensi della legge citata con l'obiettivo di valorizzare le risorse del lavoro femminile.

Ai suddetti fini la predetta Commissione si riunisce, di norma, a cadenza semestrale, o, per l'esame di situazioni particolari, a richiesta di una delle Parti fatte salve le previsioni di cui all'ultimo comma dell'art. 12 del CCNL 12/2/05.

Il rapporto biennale sulla situazione del personale di cui all'art. 9 della legge medesima forma oggetto di esame fra le Parti aziendali.

DICHIARAZIONE

La Banca a seguito della positiva esperienza riconnessa al Progetto "Equal – Maternità e sviluppo professionale nelle organizzazioni bancarie", cui ha significativamente contribuito anche la Commissione Paritetica delle Pari Opportunità, dichiara la volontà di non disperdere le iniziative promosse nella fase di sperimentazione, avendo già recepito, nella normale prassi aziendale, i particolari interventi formativi previsti al rientro dall'assenza prolungata per maternità (periodo di affiancamento di circa due settimane finalizzato a consentire il riallineamento delle competenze).

